



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

## **Direzione Generale per gli Enti Cooperativi**

### *Commissione Centrale per le Cooperative*

**Esaminato** nella seduta del 29 novembre 2006 il quesito pervenuto alla Direzione Generale, da parte della Presidenza dell'Associazione Nazionale Cooperative Italiane UNCI relativo alla interpretazione dell'art.2 del Decreto Legislativo 220/2002 comma 7 il quale cita " A tale scopo e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto con riferimento all'obbligo di effettuazione della revisione, si considerano aderenti a ciascuna associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettate a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti".

**Udita** la relazione del Dr. CINTI;

#### **Rilevato**

che l'interpretazione, letterale e sistematica dell'art. 2 del D.lgs.220/2002, non possa tralasciare il contenuto del successivo art. 3 il quale prevede che, l'Associazione di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico per ottenere il riconoscimento conferente tale status, debba presentare una formale istanza al Ministero corredata di documentazione che dimostri, tra l'altro, un minimo di 2000 enti associati nonché una dichiarazione formale di adesione che manifesti la volontà del sodalizio di aderire per tramite del competente organo deliberante

### **Considerato**

che la dichiarazione di adesione non possa ritenersi documentazione formale solo ai fini del raggiungimento del requisito minimo essenziale di 2000 enti associati superato il quale essa non diventi più necessaria ma sostituibile da un mero versamento di una quota a prescindere dal suo decisore/esecutore materiale;

### **Tenuto conto**

che l'art. 2 comma 7 del Decreto in questione definisce l'ambito oggettivo dell'attività di revisione cooperativa delle associazioni includendo fra le aderenti, oltre a quelle non revisionate, le cooperative che non revisionate, abbiano pagato il contributo, avendo anche in bienni precedenti, formalmente aderito attraverso la dichiarazione di adesione;

### **Ritenuto**

che non vi possano essere cooperative da revisionare le quali non abbiano versato il contributo senza riferimento alla precedente "dichiarazione di adesione" valida fino al momento in cui l'organo competente dell'ente non deliberi il recesso sollevando così il sodalizio dall'obbligo di pagare il contributo

### **Esprime parere**

a maggioranza

(con voto contrario del Dr. Francesco D'Ulizia - esponente UNCI e l'astensione della Dr.ssa Vittorangeli e della Sig.ra Di Zitti - entrambe esponenti UNCI) che

la volontà di una cooperativa di assoggettarsi alla revisione di una associazione, non sia avvalorata dal versamento del contributo biennale di revisione, bensì dalla scelta intrapresa dall'organo competente mediante apposita delibera di aderire alla associazione medesima; da tale scelta, valida sino al momento del recesso formale con medesima procedura, scaturisce l'obbligo da parte della cooperativa di versare i contributi alla associazione di rappresentanza.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

